



Protocollo d'intesa

tra

Ministero della Giustizia

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

e

Bambinisenzasbarre ONLUS

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
L'ASSOCIAZIONE BAMBINISENZASBARRE ONLUS**

- **Visti** gli articoli 2 - 3 della Costituzione Italiana che garantiscono il rispetto della dignità umana;
- **Visto** l'articolo 27 della Costituzione italiana che promuove il principio della finalità rieducativa e risocializzante della pena detentiva;
- **Vista** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- **Vista** la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare gli articoli 1- 2 - 3 - 9 - 12 - 30;
- Viste le *“Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile”* ONU, New York, 29 novembre 1985;
- **Vista** la Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8, che sottolinea il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- **Vista** la Risoluzione europea 2007/2116 (INI), approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, articolo 24 in cui si ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti del fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica del genitore;
- **Vista** la Risoluzione n. 1663/2009 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
- **Viste** le Regole Penitenziarie Europee nella versione aggiornata di cui alla Raccomandazione R (2006)2 dell'11 gennaio 2006, in particolare il punto 36 relativo alle politiche di sostegno alla genitorialità e il punto 24 (4), che prescrive modalità di visita che permettano ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali;
- **Vista** la Legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte che regola i rapporti del detenuto con il mondo esterno e con la famiglia, con particolare riguardo al mantenimento del rapporto genitoriale;
- **Visto** il DPR 30 giugno 2000, n. 230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”*;
- **Vista** la Legge 8 marzo 2001, n. 40 *“Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto tra le detenute e figli minori”*, articolo 5;
- **Vista** la Legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in particolare l'intesa ex articolo 4 comma 1, nonché il decreto 8 marzo 2013 *“Requisiti delle Case Famiglia Protette”*;
- **Vista** la Circolare 10 dicembre 2009 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento recante titolo *“Trattamento penitenziario e genitorialità – percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”*;
- **Vista** la Legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- **Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 recante titolo *“Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”*;
- **Vista** la Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri ed in particolare il capitolo *“Donne”*;
- **Visto** il Protocollo d'Intesa firmato il 28 gennaio 2014, alla presenza del Ministro dell'Interno, tra il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;



CONSIDERATO CHE

le Parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre l'interesse superiore dei minorenni;
- sottolineare la specificità dei figli di genitori detenuti, in modo da promuovere interventi e provvedimenti anche normativi che tengano conto delle necessità della relazione genitoriale e affettiva di questo gruppo sociale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni nei loro confronti;
- tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale;
- sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, agevolando la famiglia e, in particolare, supportando i minorenni che vengono colpiti emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute e con incidenza anche sull'abbandono scolastico;
- superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di un processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale e inclusiva;
- considerare gli articoli, sottoscritti nel presente Protocollo d'Intesa, come riferimento nell'assumere le decisioni e nello stabilire il *modus operandi* per ciò che riguarda tutti i genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Articolo 1

(Decisioni relative ad ordinanze, sentenze ed esecuzione pena)

Le Autorità giudiziarie saranno sensibilizzate ed invitate, in particolare:

1. a tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell'eventuale misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere;
2. ad applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore allontanato, così come previsto nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia;

3. ad individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi;
4. a ritenere preminenti le esigenze dei figli di minore età nella disciplina dei permessi premio e di uscita dei genitori detenuti e ad impegnarsi per una loro implementazione.

Articolo 2

(Visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari)

Il Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché:

1. la scelta del luogo di detenzione di un genitore con figli di minore età tenga conto della necessità di garantire la possibilità di contatto diretto tra loro durante la permanenza nell'istituto penitenziario;
2. ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall'arresto e, con regolarità, da quel momento in poi;
3. in tutte le sale d'attesa sia attrezzato uno "spazio bambini", dove i minorenni possano sentirsi accolti e riconosciuti. In questi spazi gli operatori daranno ospitalità e forniranno ai familiari l'occorrenza per un'attesa dignitosa (come scaldabiberon o fasciatoio) e, ai più piccoli, strumenti tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno, per prepararli all'incontro con il genitore detenuto;
4. anche in ogni sala colloqui, se pure di modeste dimensioni, sia previsto uno "spazio bambini" riservato al gioco. Laddove la struttura lo consenta, sarebbe importante allestire uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva entro la fine del corrente anno almeno nelle Case di reclusione;
5. le strutture siano accessibili ai minorenni con disabilità o con altre esigenze di accesso particolari;
6. i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi, in modo da non ostacolare la frequenza scolastica dei minorenni. I colloqui siano previsti anche nei giorni festivi;
7. ai minorenni siano fornite informazioni adatte alla loro età circa le procedure e le regole di visita, nonché informazioni su ciò che è consentito portare alle visite e su come vengono condotte le procedure di controllo al loro arrivo in carcere. Tali informazioni devono essere fornite in più lingue e in più formati, ad esempio attraverso stampe di grandi dimensioni, versioni video e audio di facile comprensione anche per i più piccoli;
8. le procedure di controllo siano adatte e proporzionate ai diritti e alle condizioni dei minorenni tenendo conto, in particolare, del loro diritto alla privacy, all'integrità fisica, alla sicurezza;

9. ai minorenni sia offerta la possibilità di far visita ai genitori anche con particolare attenzione alla privacy, quando necessario e in circostanze particolari;
10. ai minorenni sia permesso di acquisire conoscenze sulla vita detentiva dei genitori e, ove le strutture lo consentano e se ne ravvisi l'opportunità nel loro superiore interesse, di visitare alcuni luoghi frequentati dai genitori reclusi - ad esempio refettorio o sale ricreative o laboratori o luoghi di culto;
11. siano disposte delle soluzioni di accompagnamento alternativo dei minorenni da 0 a 12 anni qualora l'altro genitore o un altro adulto di riferimento non fosse disponibile. A tal fine può provvedersi con l'ausilio di assistenti sociali specializzati o possono essere autorizzati anche soggetti appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG) o associazioni attive in questo settore;
12. negli istituti penitenziari siano organizzati, ove possibile, dei "gruppi di esperti a sostegno dei minorenni", con particolare attenzione ai più piccoli, per valutare regolarmente come questi vivono l'esperienza della visita nella struttura, per consentire il contatto con i genitori anche con altri mezzi e per fornire consigli in merito a eventuali miglioramenti da apportare a strutture e procedure.

Articolo 3

(Altri tipi di rapporti con il genitore detenuto)

Le Parti si impegnano altresì:

1. a non considerare i contatti aggiuntivi con i figli di minore età come "premi" assegnati in base al comportamento del detenuto;
2. a consentire al genitore, durante la detenzione, di essere presente nei momenti importanti della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad esempio: i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea;
3. a offrire ai detenuti che siano genitori, la possibilità di avvalersi di permessi speciali nei casi di emergenza, ad esempio per fare visita ai loro figli qualora si trovino in ospedale;
4. a sviluppare linee guida specifiche per quanto riguarda il sostegno e il mantenimento dei contatti tra i genitori detenuti e i figli di minore età che non riescono ad incontrarsi facilmente. In tali circostanze occorre prevedere precise regolamentazioni che consentano di autorizzare in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat.

Articolo 4

(Formazione del personale)

1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile che opera negli istituti deve ricevere una formazione specifica sull'impatto che la detenzione di un genitore e l'ambiente carcerario determinano sui minorenni.

2. Il personale di Polizia penitenziaria deve ricevere, in particolare, una formazione specifica sulle modalità di controllo adatte ai bambini e agli adolescenti, così che in ogni istituto penitenziario e istituto penale per i minorenni, sia presente personale di polizia specializzato, adeguatamente formato per l'assistenza ai minorenni e alle famiglie durante le visite.

Articolo 5

(Informazioni, assistenza e guida)

Ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nel suo ambito e con le modalità di competenza, si adopererà al fine di:

1. assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli, compresi quelli di minore età, informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni fase del processo, dall'arresto al rilascio, sia in merito alle procedure e alle possibilità di rapporto fra loro che all'assistenza loro dedicata prima, durante e dopo il periodo di detenzione del congiunto. Ai minorenni devono essere offerte informazioni chiare e adatte alla loro età in merito agli eventuali servizi di assistenza disponibili per loro indipendentemente dai propri genitori, ad esempio con l'ausilio di ONG o associazioni specializzate;
2. offrire assistenza e supporto ai genitori detenuti preoccupati dell'impatto che la visita nell'istituto penitenziario potrebbe avere sui figli e/o su loro stessi, allo scopo di mantenere i contatti con i figli utilizzando la varietà di modalità di comunicazione consentite, in particolare durante il periodo precedente la prima visita possibile;
3. proporre negli istituti di detenzione dei programmi di assistenza alla genitorialità che incoraggino lo sviluppo di un rapporto genitori-figli costruttivo e sostengano delle esperienze positive per i figli minorenni;
4. favorire, durante i periodi di detenzione, la progressiva assunzione della propria responsabilità genitoriale da parte dei genitori detenuti nei confronti dei figli di minore età e, in particolare, prevedere che la possibilità di avvalersi di permessi per recarsi a casa costituisca parte integrante della fase di preparazione alle dimissioni;
5. sostenere, all'interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per i minorenni, attività di informazione e di orientamento dei detenuti genitori di figli di minore età, in merito ai servizi socio-educativi e sanitari forniti dagli Enti locali alle famiglie e alle dovute procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione familiare e sociale;
6. avvalersi di ONG e associazioni e con queste collaborare, perché in ogni struttura sia assicurato il mantenimento di una positiva relazione genitoriale e sia adeguatamente favorita la loro attività in base alle diverse esigenze presenti nei vari istituti.

Articolo 6 (Raccolta dati)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile raccoglieranno sistematicamente informazioni circa il numero e l'età, ed eventuali altre informazioni, sui figli i cui genitori siano detenuti imputati, condannati o internati.
2. Le statistiche, suddivise per età, sul numero dei minorenni che hanno uno o entrambi i genitori in carcere, devono essere rese accessibili e pubbliche.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

Pur affermando con forza la necessità di escludere per i bambini la permanenza sia in Istituti penitenziari che a custodia attenuata (ICAM) e di prevedere per il genitore misure alternative alla detenzione, qualora in casi eccezionali la detenzione non fosse possibile evitarla, le Parti scrupolosamente e obbligatoriamente verificheranno che:

1. tutti i bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva abbiano libero accesso alle aree all'aperto;
2. siano attuate procedure e accordi con ONG e associazioni affinché i bambini abbiano libero accesso al mondo esterno (se necessario, con la supervisione di personale specializzato operante in abiti civili);
3. i bambini frequentino asili nido e, eventualmente, scuole all'esterno;
4. il personale in servizio nelle unità di detenzione che ospitano i bambini sia composto anche da addetti specializzati e formati sullo sviluppo psico-fisico e l'educazione dei soggetti in età evolutiva;
5. siano offerte strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne agli istituti che ospitano i bambini e i genitori detenuti;
6. i genitori detenuti che vivono insieme ai propri bambini siano assistiti nello sviluppo delle proprie capacità genitoriali, abbiano la possibilità di accudire adeguatamente i bambini avendo, per esempio, la possibilità di cucinare i pasti per loro, prepararli per l'asilo nido e la scuola, trascorrere del tempo giocando con loro e svolgendo altre attività, sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto;
7. siano predisposte misure di accompagnamento psicosociale al fine di sostenere il bambino e il genitore detenuto nella separazione, per ridurre l'impatto negativo iniziale e successivo.

Articolo 8

(Istituzione di un Tavolo permanente)

E' istituito un Tavolo permanente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus che:

1. svolgerà un monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo;
2. promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla fase dell'arresto, così come all'informazione e alla sensibilizzazione del personale scolastico che opera in contatto con minorenni che hanno genitori detenuti;
3. favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed europeo.

Articolo 9

(Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma, 21 marzo 2014

IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
(Andrea Orlando)

LA PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
BAMBINISENZASBARRE
ONLUS
(Lia Rosa Sacerdote)

L'AUTORITA' GARANTE
PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
(Vincenzo Spadafora)
